



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Programmazione 2007-2013

obiettivo competitività regionale e occupazione

asse 1 – innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità

attività 1.2.a - incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI

linea di intervento A) - sviluppo competitivo delle PMI

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e obiettivi
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari e requisiti
- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO II REGIMI DI AIUTO

- Art. 7 Contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006
- Art. 8 Contributi concessi ai sensi del capo II, sezioni 5 e 7 del regolamento (CE) n. 800/2008

CAPO III RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
- Art. 10 Ammontare dell'incentivo
- Art. 11 Regole generali sulle spese ammissibili
- Art. 12 Incentivi per la redazione dello schema di business plan e per la certificazione della spesa
- Art. 13 Incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e consulente esterno
- Art. 14 Incentivi per progetti di ricerca e sviluppo
- Art. 15 Incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico
- Art. 16 Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

CAPO IV PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

- Art. 17 Presentazione delle domande
- Art. 18 Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande
- Art. 19 Istruttoria e graduatoria delle domande
- Art. 20 Concessione

CAPO V PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

- Art. 21 Erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale
- Art. 22 Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 23 Presentazione della rendicontazione
- Art. 24 Modalità di rendicontazione
- Art. 25 Liquidazione del contributo
- Art. 26 Sospensione dell'erogazione del contributo

CAPO VI

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 Obblighi del beneficiario

Art. 28 Stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione

Art. 29 Operazioni straordinarie

Art. 30 Proroghe

Art. 31 Controlli e verifiche tecniche

Art. 32 Annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 33 Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

Art. 34 Rinvio

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità e obiettivi

1. Il presente bando stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma operativo regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione, programmazione 2007/2013 - Asse 1 "Innovazione, ricerca, trasferimento tecnologico e imprenditorialità" – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento A) "Sviluppo competitivo delle PMI".
2. I finanziamenti stanziati per la linea di intervento di cui al comma 1 sono finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese del Friuli Venezia Giulia attraverso il sostegno ai processi di trasformazione e/o al rafforzamento della struttura produttiva.
3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2 misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

art. 2 normativa di riferimento

1. Gli incentivi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto disciplinato:
 - a) dalla normativa comunitaria:
 - 1) regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
 - 2) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione Europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della Commissione Europea C (2010) 5 del 04 gennaio 2010, recante <<modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia>>;
 - 3) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
 - 4) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
 - 5) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, pubblicato in GUUE serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
 - 6) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al fondo Europeo di sviluppo regionale pubblicato in GUUE serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e s.m.i.;
 - b) dalla normativa statale:
 - 1) Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 recante "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul fondo di coesione", pubblicato sulla GURI 294 del 17 dicembre 2008;
 - c) dalla normativa regionale:

- 1) legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 concernente "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004" e successive modificazioni, in quanto compatibile col POR FESR 2007-2013;
 - 2) decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. col quale è emanato il regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000";
 - 3) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" e successive modificazioni;
 - 4) deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2008, n. 1097 inerente l'approvazione dei criteri di selezione delle domande presentate a valere sul presente bando, come da ultimo modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1494;
 - 5) decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 0238/Pres. recante <<Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007/2013>> e s.m.i. e circolare dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 30 settembre 2009, n. 2, in materia di erogazioni in via anticipata;
 - 6) legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) con particolare riferimento all'articolo 15, comma 7 e successive modificazioni;
 - 7) deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 1500 recante <<LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 obiettivo competitività regionale e occupazione – attività 1.2.a) "incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", linea di intervento A) "sviluppo competitivo delle PMI" – approvazione della scheda di attività>>;
 - 8) deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2010, n. 770 recante << LR 7/2008 – POR FESR 2007 – 2013 – attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" – linea di intervento a) "Sviluppo competitivo delle PMI" - approvazione variazioni scheda di attività>>.
2. Si riportano nel presente bando, anche parzialmente, per trasparenza e completezza, le disposizioni già riportate nelle fonti citate al comma 1.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 4/2005, relativamente alle nozioni di:
 - a) **crescita dimensionale per via interna:** sviluppo di capacità produttive e di competenze di un'impresa, facendo leva su risorse umane, tecnologiche, finanziarie, manageriali interne alla stessa impresa; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, le fusioni in senso proprio, le fusioni per incorporazione, l'acquisizione dell'intero capitale di rischio di un'impresa, l'acquisizione del capitale di controllo di un'impresa, l'acquisto di strutture produttive sufficientemente autonome dal punto di vista operativo ovvero rami di azienda;
 - b) **crescita dimensionale per via esterna:** sviluppo di tipo autonomo e interamente governato dall'impresa, cioè impiegando risorse finanziarie proprie o di credito per acquisire capacità, competenze, managerialità, assets e tecnologie già formate e operanti all'esterno dell'impresa, o mediante forme di collaborazione e aggregazione con altri soggetti imprenditoriali; in tale tipologia rientrano, tra l'altro, accordi di tipo equity fra cui, in particolare, joint-venture, partecipazione a cooperative, adesione a consorzi, acquisizioni educative, partecipazione di minoranza in altre imprese, e di tipo non equity fra cui, in particolare, accordi di collaborazione sistematica e plurifunzionale fra imprese, collaborazioni occasionali, franchising, management contract, associazione a catene di marchio;
 - c) **business plan:** documento scritto che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti di un

progetto imprenditoriale. Il business plan si compone di una parte descrittiva e di una analitica. Nella parte descrittiva viene presentato il piano relativo alle azioni strategiche che l'impresa intende avviare relativamente alla propria missione, al proprio sistema di offerta, al mercato di riferimento, al posizionamento nei confronti dei concorrenti, alle politiche di marketing e all'assetto organizzativo. La seconda contiene le proiezioni economico-finanziarie degli effetti di tali azioni, necessarie a dimostrarne la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria;

d) **economie di scala tecnologiche:** si determinano allorchè il costo medio unitario di produzione in senso stretto diminuisce al crescere delle dimensioni dell'impianto di produzione;

e) **economie di scala gestionali:** si determinano allorchè il costo medio unitario di produzione totale comprendente tutti i costi di gestione, dall'approvvigionamento, all'amministrazione e controllo, alla ricerca e sviluppo, al marketing, alla distribuzione, diminuisce al crescere delle dimensioni aziendali, grazie all'adozione di soluzioni organizzative e manageriali più efficienti che interessano tutte le funzioni aziendali;

f) **indice di indipendenza finanziaria:** rapporto tra il capitale netto e il totale delle passività. Esso rappresenta il grado di copertura che il capitale proprio garantisce ai mezzi propri forniti dai finanziatori e conseguentemente il grado di dipendenza dell'impresa dai finanziatori esterni;

g) **processi di razionalizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi:** azioni strategiche che un'impresa intraprende quando le condizioni interne ed esterne non consentono la crescita, ma allo stesso tempo non richiedono necessariamente l'abbandono o il ridimensionamento dell'attività. L'impresa continua ad operare nella medesima combinazione di prodotto - mercato attuando un piano di razionalizzazione dei costi in tutte le aree e funzioni aziendali, che porta ad aumentare efficienza e produttività e a migliorare in modo sensibile e permanente il rapporto ricavi - costi e il cash flow;

h) **spin off:** iniziativa imprenditoriale che viene attivata da uno o più membri di un'impresa, o comunque di una istituzione anche di ricerca, per sviluppare in modo indipendente alcuni progetti imprenditoriali, già avviati nell'ambito della cosiddetta impresa madre e tendenzialmente caratterizzati da significativa innovatività ed elevata incertezza e complessità. Ai fini della presente legge il progetto di spin off deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;

i) **staff ratio:** rapporto tra il numero di risorse umane con qualifica di dirigenti, quadri e impiegati e il totale dell'organico di un'impresa. L'indice rappresenta un'approssimazione del patrimonio di conoscenze e di intelligenze manageriali/gestionali presente presso l'impresa;

j) **start up:** iniziativa imprenditoriale di nuova costituzione. Ai fini della presente legge il progetto di start up deve esplicitare tutte le fasi del business: dalla concezione dell'idea imprenditoriale e alla definizione del modello di business, agli investimenti necessari all'avvio dell'impresa fino al consolidamento del livello di attività;

k) **meccanismi di trasferimento tecnologico:** regolano il passaggio dalla ricerca scientifica alle applicazioni economiche. Vi sono tre diverse modalità attraverso le quali tali meccanismi si attivano:

1) trasferimento per diffusione: limitatamente alla diffusione attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche;

2) trasferimento per mobilità: limitatamente alle collaborazioni e partnership su progetti congiunti tra mondo dell'impresa e mondo della ricerca;

3) trasferimento per valorizzazione: creazione di imprese spin off della ricerca, brevettazione e licenze.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni relativamente alle nozioni di:

a) **ricerca industriale:** la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) **attività di sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di

altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

c) **consulenza esterna:** servizi di consulenza strategica esterna qualificata finalizzati anche a supportare l'attuazione in forma integrata degli strumenti di politica industriale. In tale categoria può essere ricompreso il ricorso a servizi esterni di consulenza strategica e specialistica, prestati da consulenti, nei limiti temporali indicati dal business plan;

d) **organismo di ricerca:** un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico, costituito secondo il diritto privato o pubblico, o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) **aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e aree ZPS (Zone di Protezione Speciale):** aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello Europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOG LIA16/>);

f) **organismo intermedio:** l'aggiudicatario del bando per l'affidamento del servizio di gestione dell'incentivazione a favore delle piccole e medie imprese per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della LR 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 15 gennaio 2002, causa c-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee del 7 luglio 2004) in attuazione sia degli interventi del POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività ed Occupazione – ASSE I – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI", sia del DPR n. 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres., che è stato individuato in UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.;

g) **Autorità di Gestione (ADG):** l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio Politiche Comunitarie della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie;

h) **Struttura regionale attuatrice (SRA):** la Direzione centrale attività produttive, Servizio politiche economiche e marketing territoriale, responsabile dell'attuazione dell'attività 1.2.a, linea di attività A) prevista dal Programma Operativo Regionale.

art. 4 soggetti beneficiari e requisiti

1. Beneficiarie degli incentivi sono le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, nel rispetto delle esclusioni settoriali e per tipologia di aiuto previste dal capo II.
2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere alle agevolazioni sono quelli individuati dal regolamento emanato con DPRReg. 0463/2005.
3. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda di contributo.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio;
 - b) non essere in situazione di difficoltà secondo la relativa normativa di riferimento per l'accesso alle diverse tipologie di aiuto, come richiamata dal capo II, recante "regimi di aiuto", del presente bando;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
 - d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
 - e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
 - g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - 1) in sede di domanda di contributo, il beneficiario presenta un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti e successivamente presenta il relativo DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 2 mesi dalla data di presentazione della domanda, a pena di archiviazione della domanda medesima;
 - 2) l'organismo intermedio dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione d'ufficio del DURC, attestante la regolarità contributiva dell'impresa, qualora sia scaduto il DURC presentato dall'impresa. In caso di DURC irregolare, il contributo non viene concesso ovvero viene revocato.
5. E' altresì requisito di ammissibilità la disponibilità dell'impresa istante a rendicontare, su richiesta dell'Amministrazione regionale, per stati di avanzamento dei progetti.

art. 5 iniziative finanziabili

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono rivolti a favorire l'adozione, da parte delle PMI beneficiarie, di misure di politica industriale idonee a supportare la realizzazione di progetti di sviluppo competitivo finalizzati a uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) alla crescita dimensionale delle imprese, con particolare riferimento ad aggregazioni, fusioni e accordi interorganizzativi;
 - b) a processi di razionalizzazione degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa;
 - c) a processi di creazione e di sviluppo di nuove imprese (spin off e start up), nonché a processi di diversificazione di attività da parte di imprese in funzionamento, con particolare riferimento a iniziative imprenditoriali o a sviluppo di attività ad alto contenuto di conoscenza che valorizzino la collaborazione tra sistema economico-produttivo, Università, Parchi Scientifici e tecnologici e Centri di ricerca;

- d) a sostenere politiche di sviluppo attraverso la creazione di prototipi e la realizzazione di produzioni di prova;
 - e) a fronteggiare situazioni di successione generazionale all'interno dell'impresa, con l'obiettivo di garantire continuità e sviluppo aziendale;
 - f) a realizzare processi di ricapitalizzazione o di riordino degli assetti di governo societario anche attraverso l'apertura del capitale sociale a terzi;
 - g) a realizzare processi organizzativi interni o a sviluppare nuove iniziative imprenditoriali finalizzate alla produzione, all'utilizzo e all'eventuale distribuzione di energia prodotta da fonti alternative in grado di minimizzare il costo del fattore energetico e ridurre l'impatto ambientale;
 - h) a promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
 - i) a realizzare processi organizzativi orientati alla creazione di asset aziendali attraverso l'implementazione di:
 - 1) sistemi di qualità ambientale certificabile con lo scopo di ridurre gli impatti ambientali dell'attività aziendale, con particolare riferimento all'impiego di materie prime secondarie o fonti energetiche rinnovabili, e alla riduzione dei rifiuti solidi, dei reflui liquidi e delle emissioni in atmosfera;
 - 2) sistemi integrati sicurezza-qualità-ambiente certificabili, con lo scopo di coniugare sicurezza nello svolgimento delle attività, razionalità gestionale e rispetto dell'ambiente.
- 2.** Ai fini dei relativi progetti di sviluppo competitivo, si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di diciotto mesi al momento della presentazione della domanda di contributo.
- 3.** Gli strumenti di politica industriale ritenuti idonei alla realizzazione dei progetti di sviluppo competitivo sono individuati:
- a) nell'acquisizione di servizi di consulenza strategica esterna qualificata anche al fine di supportare l'attuazione in forma integrata degli strumenti di politica industriale. In tale categoria può essere ricompreso il ricorso a servizi esterni di consulenza strategica e specialistica, prestati da consulenti, nei limiti temporali indicati dal business plan, e volti a soddisfare uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
 - b) nella realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale e attività di sviluppo sperimentale, anche in collaborazione con Università o Centri di ricerca pubblici e privati, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
 - c) nel ricorso a meccanismi di trasferimento tecnologico con Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi scientifici e tecnologici, enti e Consorzi di sviluppo industriale, anche attraverso progetti che comportino l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), e successivi decreti attuativi, funzionali al raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati al comma 1 del presente articolo;
 - d) nel ricorso cumulativo a più misure tra quelle indicate alle lettere a), b), e c).
- 4.** I progetti devono riferirsi ad attività svolte nel territorio regionale presso la sede o l'unità operativa dell'impresa istante.

art. 6 divieto di cumulo

- 1.** Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato ed incentivi "de minimis", ottenuti per la stessa iniziativa ed aventi ad oggetto le stesse spese.
- 2.** In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli incentivi sono cumulabili ai sensi dell'articolo 14 bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e successive modificazioni, con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente

sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente bando non esclude l'applicazione dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005 e dei relativi strumenti attuativi.

CAPO II REGIMI DI AIUTO

art. 7 contributi concessi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. I contributi per la redazione del business plan e per la certificazione della spesa, previsti dall'articolo 12, sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti de minimis i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

3. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 3, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

art. 8 contributi concessi ai sensi del capo II, sezione 7 del regolamento (CE) n. 800/2008

1. I contributi per servizi di consulenza esterna, ricerca industriale o di attività di sviluppo sperimentale e meccanismi di trasferimento tecnologico previsti dagli articoli 13, 14 e 15 sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 800/2008 sono esclusi dagli aiuti alle piccole e medie imprese i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B.

3. Non è prevista la concessione di aiuti individuali, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie previste dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Non è prevista la concessione di aiuti relativamente a progetti la cui esecuzione sia avviata prima della presentazione della domanda.

CAPO III RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

art. 9 fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese

1. Gli incentivi sono concessi ed erogati dall'organismo intermedio a valere sul Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7, comma 7, della legge regionale 4/2005, di seguito denominato Fondo, con gestione separata delle risorse utilizzate per la gestione comunitaria e per la

gestione regionale.

2. Ai fini della gestione comunitaria, il Fondo è costituito da:

- a) i conferimenti del Fondo POR FESR 2007-2013 per le finalità di cui al POR FESR 2007-2013 "Obiettivo Competitività ed Occupazione" – ASSE I – Attività 1.2.a "Incentivazione allo sviluppo competitivo delle PMI" Linea di intervento A) "Sviluppo competitivo delle PMI", per una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 23.000.000,00, di cui Euro 5.635.000,00 di quota FESR, ed Euro 17.365.000,00 di quota statale e regionale;
- b) eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi;
- c) gli interessi maturati sui conferimenti di cui ai precedenti punti a) e b) al netto delle ritenute fiscali e delle spese per la tenuta del conto;
- d) eventuali ulteriori risorse regionali conferite al fine di garantire il rispetto della regola dell'N+2.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità del Fondo, possono essere accolte con i fondi successivamente stanziati a favore del Fondo.

art. 10 ammontare dell'incentivo

1. L'incentivo concesso alla singola impresa è pari alla somma degli incentivi in conto capitale previsti dal Capo III, nei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'ammontare minimo dell'incentivo è pari a:

- a) 50.000,00 Euro per i progetti delle medie imprese,
- b) 20.000,00 Euro per i progetti presentati dalle piccole imprese,
- c) 10.000,00 Euro per i progetti presentati dalle microimprese.

3. L'ammontare massimo dell'incentivo è pari a 800.000,00 Euro.

art. 11 regole generali sulle spese ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente ad iniziative avviate dopo la presentazione della domanda stessa.

2. Ai fini del comma 1, si ha riguardo alla data del timbro apposto dall'organismo intermedio all'atto di ricevimento della domanda, ovvero, in caso di invio tramite raccomandata, alla data del timbro postale.

3. Non sono ammissibili le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall'impresa.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA e di spese notarili.

art. 12 incentivi per la redazione del business plan e per la certificazione della spesa

1. Ai fini di agevolare il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 5, comma 3, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda per i servizi forniti da consulenti esterni per la redazione del business plan da allegare alla domanda stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni, sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa prevista dallo stesso articolo 41 bis per la rendicontazione di incentivi a imprese, secondo quanto disciplinato dall'articolo 24, comma 9, del presente bando, nel limite massimo di Euro 2.500,00, ai sensi del presente articolo.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

art. 13 incentivi per servizi di consulenza strategica, programmi di sviluppo di competenze manageriali e consulente esterno

1. Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale di cui all'articolo 5 comma 3 lett. a) sono ammissibili le spese dei relativi servizi forniti da consulenti esterni ed avviati dopo la presentazione della domanda.
2. I servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come, a titolo esemplificativo, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

art. 14 incentivi per progetti di ricerca e sviluppo

1. Al fine di favorire il ricorso allo strumento di politica industriale di cui all'articolo 5 comma 3 lett. b), sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di specifici progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo sperimentale che risultino strettamente correlati a progetti di sviluppo competitivo rivolti alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1:
 - a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto di ricerca). I costi sono individuati sulla base del compenso corrisposto rapportato al tempo d'impiego nel progetto, come registrato nel diario della ricerca. Il compenso lordo da prendere a riferimento è comprensivo di oneri diretti, indiretti, contributi a carico del datore di lavoro ad esclusione del trattamento di fine rapporto;
 - b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati nel rispetto della normativa vigente;
 - c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
 - d) costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale:
 - 1) tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
 - 2) i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
 - 3) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto;
 - e) altri costi d'esercizio, limitatamente ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
 - f) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca, quantificate nella misura massima del 20 per cento dei costi diretti di cui alle lettere da a) ad e), ammessi a contributo, comprovate da idonea documentazione giustificativa.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale non può essere superiore:
 - a) per i progetti di ricerca industriale:
 - 1) al 60 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - 2) al 70 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;

- b) per le attività di sviluppo sperimentale:
 - 1) al 35 per cento delle spese ammissibili per le medie imprese;
 - 2) al 45 per cento delle spese ammissibili per le piccole imprese;
 - c) qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria rientra, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
- 3.** L'intensità dell'incentivo prevista dal comma 2 è elevata del 15 per cento per i progetti che comportano una collaborazione effettiva tra un'impresa ed un organismo di ricerca, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- a) l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto;
 - b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino dall'attività di ricerca effettuata da tale organismo.
- 4.** Ai fini della maggiorazione dell'intensità di aiuto prevista dal comma 3:
- a) le attività in subappalto non sono considerate come collaborazione effettiva;
 - b) nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria.
- 5.** La prova della collaborazione effettiva tra l'impresa ed un organismo di ricerca è fornita con copia del contratto eventualmente anche soggetto a condizione sospensiva che ne subordina l'efficacia alla concessione del contributo, da allegare alla domanda. Qualora non disponibile, può essere anticipato da lettera di intenti o di incarico, fermo restando l'obbligo di presentazione della copia del contratto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

art. 15 incentivi per meccanismi di trasferimento tecnologico

- 1.** Al fine di favorire il ricorso agli strumenti di politica industriale individuati dall'articolo 5, comma 3, lettera c), sono ammissibili in particolare le seguenti spese:
 - a) costi previsti dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per collaborazioni e partnership su progetti congiunti con Università, parchi scientifici e tecnologici e centri di ricerca, nell'ambito dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 14;
 - b) costi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale derivanti dall'attività di ricerca e sviluppo, anche al di fuori dei progetti incentivati ai sensi dell'articolo 14.
- 2.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le spese di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 14 e alle condizioni ivi previste.
- 3.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, l'intensità dell'incentivo in conto capitale per le spese di cui al comma 1, lettera b), non può essere superiore all'intensità di aiuto fissata dall'articolo 14 per le corrispondenti attività di ricerca e sviluppo all'origine dei diritti di proprietà industriale.

art. 16 avvio, durata e conclusione dell'iniziativa

- 1.** Le imprese indicano in sede di presentazione della domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell'iniziativa.
- 2.** Le imprese avviano l'iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all'inoltro della stessa purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 19, comma 8, salvo un'unica proroga autorizzata ai sensi dell'articolo 30 e nei termini ivi previsti. Entro il medesimo termine, le imprese comunicano all'organismo intermedio l'avvenuto avvio dell'iniziativa, indicandone, contestualmente, anche la data di conclusione.
- 3.** Per avvio dell'iniziativa si intende:
 - a) nel caso di prestazioni fornite dal personale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'inizio effettivo

dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario della ricerca;

b) nel caso di fornitura di beni, la data di consegna degli stessi specificata nella documentazione di trasporto o di spesa, ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, quali ad esempio consulenze e collaborazioni, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura;

d) nel caso di prelievo di materiali dal magazzino, la data riportata nel buono di prelievo.

4. Il progetto, che può avere una durata massima di 24 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 30, deve concludersi entro la data indicata dall'impresa e riportata nel provvedimento di concessione.

5. Il progetto si intende concluso alla data di pagamento dell'ultima fattura o di altra documentazione giustificativa.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 30, è fissato conformemente all'articolo 8, comma 2 del DPRReg 238/2008: in ogni caso le operazioni cofinanziate dal POR FESR 2007-2013 dovranno terminare al massimo entro 6 mesi prima della data ultima di ammissibilità della spesa fissata dalla Commissione Europea con regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modificazioni e dalle successive decisioni di approvazione del POR FESR 2007-2013.

CAPO IV

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

art. 17 presentazione delle domande

1. Gli interessati presentano domanda di contributo all'organismo intermedio, prima dell'avvio della relativa iniziativa, presso una delle quattro sedi operative regionali ed altresì in via informatica accedendo al sito internet www.incentivi.mcc.it, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, secondo lo schema di domanda allegato al presente bando. Le domande sono presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30 settembre 2010. Sono considerate presentate nei termini le domande pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza purché inviate a mezzo raccomandata entro il 30 settembre 2010; fa fede della spedizione la data del timbro postale. Ai fini dell'attribuzione dell'ordine cronologico d'arrivo fa fede la data di presentazione della domanda in formato cartaceo.

2. Le domande di ammissione all'incentivo, attestanti a pena di inammissibilità, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, commi 3 e 4, devono contenere:

a) un progetto di sviluppo competitivo, articolato in un business plan, finalizzato ad uno o più degli obiettivi indicati all'articolo 5, comma 1, con indicazione del responsabile del progetto medesimo;

b) le misure ritenute idonee a supportare il progetto di sviluppo competitivo tra quelle indicate all'articolo 5, comma 3, l'illustrazione dei contenuti e in particolare l'indicazione:

1) del nominativo e del curriculum del consulente esterno o gli estremi della persona giuridica eventualmente individuata per l'erogazione dei servizi di consulenza esterna;

2) del soggetto o dei soggetti con cui realizzare i progetti di ricerca o attuare i meccanismi di trasferimento tecnologico;

3) copia del contratto o lettera di intenti o di incarico dell'eventuale collaborazione tra l'impresa e un organismo di ricerca, ai sensi dell'articolo 14, comma 5;

c) la documentazione delle spese preventivate per il ricorso alle misure di cui all'articolo 5 comma 3, e per la certificazione della spesa;

d) la documentazione delle spese eventualmente sostenute ai sensi dell'articolo 12, comma 1 per la redazione del business plan allegato alla domanda;

e) l'ammontare dell'investimento diretto da parte dell'impresa;

f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il

rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;

g) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 4;

h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4, comma 3;

i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005;

j) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare in corso di validità o la richiesta del DURC inoltrata agli uffici competenti;

k) per gli incentivi concessi in regime de minimis di cui all'articolo 12, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 7, comma 4;

l) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso dei singoli progetti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'articolo 1 del presente bando.

3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative già oggetto di altra richiesta di finanziamento su altri canali contributivi, e per le medesime spese, a meno che tale richiesta non venga ritirata prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando.

4. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione.

5. Ogni impresa presenta un'unica domanda a valere sul presente bando.

6. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che abbiano in corso la realizzazione di un progetto ammesso agli incentivi ai sensi del capo I della LR 4/2005 e del relativo regolamento attuativo regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 0354/Pres..

art. 18 commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande

1. I contributi sono concessi dall'organismo intermedio ai sensi della legge regionale 4/2005 e successive modifiche ed integrazioni nonché dei relativi regolamenti, disciplinanti la previa attività di istruttoria e valutazione tecnica delle domande svolta mediante la Commissione nominata ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della stessa legge regionale 4/2005. La sede della Commissione è presso l'organismo intermedio.

2. Le deliberazioni della Commissione sono prese sulla base dei parametri di valutazione di cui agli allegati C e D al presente bando, fissati in base ai criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005.

art. 19 istruttoria e graduatoria delle domande

1. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di arrivo delle domande, determinato, ove occorra, dall'apposto orario di ricezione delle domande, e deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan, e le misure di cui all'articolo 5, comma 3, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza esterna e al profilo professionale del consulente esterno eventualmente individuato, o ai contenuti dei progetti di ricerca e sviluppo o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

2. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati di ammissibilità (allegato E) e sulla base di criteri di valutazione; i criteri di valutazione sono distinti tra imprese spin off e start up (allegato C) e imprese in funzionamento (allegato D), che consentono la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla PMI. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali oltre che assicurare ritorni di valore economico.

3. L'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla configurazione organizzativa, strategica e gestionale

nonché sulla situazione economico - finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato, con riguardo alla preesistente configurazione e situazione economico – finanziaria per le imprese in funzionamento. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4/2005, come specificati nei parametri di valutazione di cui agli allegati C e D al presente bando, da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 5, comma 3.

4. Sono ammissibili a contributo i progetti che ricevono un punteggio finale totale non inferiore a 40.

5. L'intensità degli incentivi connessi alle diverse specifiche tipologie di spesa ammissibili a finanziamento e comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista dal Capo III del presente bando, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto, secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

a) punteggio totale finale da 40 a 50: 75% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

b) punteggio totale finale da 51 a 60: 80% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

c) punteggio totale finale da 61 a 70: 85% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

d) punteggio totale finale da 71 a 80: 90% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

e) punteggio totale finale da 81 a 90: 95% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando;

f) punteggio totale finale da 91 a 100: 100% dell'intensità massima consentita per le diverse tipologie di spesa ai sensi del Capo III del presente bando.

6. Fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi del contratto stipulato tra l'organismo intermedio e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e accordabile qualora il numero delle domande presentate superi le 100 unità nel corso della medesima mensilità, l'istruttoria viene svolta entro il termine di novanta giorni decorrente dalla presentazione della singola domanda.

7. L'organismo intermedio può richiedere all'impresa qualsiasi documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e può effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

8. Sulla base delle istruttorie effettuate, l'organismo intermedio approva, con cadenza mensile, con proprio provvedimento, la graduatoria delle domande completamente istruite e valutate. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché comunicato ai singoli interessati, e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013. In caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le domande accolte, a parità di punteggio, vengono presi in considerazione i criteri di priorità di cui all'allegato F.

art. 20 concessione

1. La concessione dell'incentivo o il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. All'atto della concessione del contributo, ai fini della verifica del rispetto del limite de minimis previsto dall'articolo 7, comma 4, l'impresa rilascia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

CAPO V
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

art. 21 erogazione in via anticipata e rendicontazione parziale

1. I contributi sono concessi con procedura valutativa a bando ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio del progetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, o di altra idonea garanzia patrimoniale, di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alle seguenti condizioni:
 - a) nella misura dell'80 per cento del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamento entro 21 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - b) nella misura del 70 per cento per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare i progetti ammessi a finanziamenti entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;
 - c) nella misura del 50 per cento del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso e liquidabile.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con DPR n. 0238/2008, la percentuale di cui al comma 1 può essere ridotta in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione della Giunta Regionale.
5. In alternativa all'erogazione in via anticipata di cui al comma 2, possono essere erogati acconti del contributo concesso, in relazione alle fasi di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 5. L'impresa è tenuta a rendicontare il progetto complessivamente al massimo in due quote, secondo le modalità di cui all'articolo 24, di cui la prima pari almeno al 40 per cento della spesa ammessa a contributo e la seconda a consuntivo finale. L'acconto viene erogato nei limiti della spesa rendicontata.

art. 22 variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.
2. Deve essere inoltrata motivata e tempestiva comunicazione preventiva, all'organismo intermedio, di qualsiasi variazione relativamente alla natura, alla progettualità o alla modalità di esecuzione, dell'iniziativa ammessa a contributo, tra le quali, in particolare:
 - a) delle eventuali variazioni al business plan originariamente presentato;
 - b) dell'eventuale sostituzione del consulente esterno con altro consulente;
 - c) delle variazioni nella quantità o qualità dei servizi di consulenza esterna che si rendano necessarie in relazione alle esigenze della PMI.
3. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie ai sensi del comma 2 e provvede a predisporre gli elementi per l'autorizzazione, da parte dell'organismo intermedio, delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo, quando le stesse non alterano in maniera determinante il progetto di sviluppo competitivo pregiudicando il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 1 e non comportano variazioni significative oltre al 20 per cento, in diminuzione, degli indicatori valutati in sede istruttoria.
4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'organismo intermedio revoca il contributo concesso, acquisito il parere della Commissione, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo.
5. L'organismo intermedio si riserva in ogni caso di valutare in sede di rendicontazione l'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate all'iniziativa, debitamente giustificate dall'impresa beneficiaria, alla luce della visione complessiva e organica dell'iniziativa, consentita dalla verifica della documentazione finale

di spesa nonché della relazione finale sull'attività svolta, previa valutazione tecnica della Commissione.

6. Qualora sia accertata, sentito il parere della Commissione, la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'organismo intermedio procede alla revoca o alla rideterminazione del contributo concesso.

7. Alle condizioni di cui al presente articolo, le variazioni al progetto non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso, né della quota di contributo riconosciuta per le diverse tipologie progettuali.

8. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di rendicontazione sia inferiore del 40 per cento rispetto al preventivo ammesso, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), qualora siano rilevate variazioni riguardanti la collaborazione con un organismo di ricerca, disciplinata dall'articolo 14, che abbia determinato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di istruttoria, il punteggio viene rideterminato ed il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio finale totale risulta inferiore a 40, inoltre il contributo è rideterminato con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

10. Le modifiche inerenti i termini di avvio e conclusione del progetto, nonché le caratteristiche soggettive dell'impresa derivanti da operazioni straordinarie tra le quali fusioni, cessioni e trasformazioni d'impresa, sono disciplinate da norme specifiche rispettivamente agli articoli 29 e 30.

art. 23 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di conclusione del progetto fissata nel decreto di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 30.

2. La SRA si riserva, d'intesa con l'ADG, per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, di autorizzare l'organismo intermedio ad ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1.

art. 24 modalità di rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione dell'incentivo i beneficiari presentano all'organismo intermedio idonea documentazione giustificativa della spesa, secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000, unitamente ad una relazione attestante il raggiungimento degli obiettivi del progetto di sviluppo competitivo redatta secondo formulari che saranno forniti dall'organismo intermedio.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano in particolare:

a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

b) l'evidenza delle spese sostenute in forma sia riepilogativa, sia dettagliata, supportata da idonea documentazione di spesa in originale;

c) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;

d) le dichiarazioni attestanti la consistenza, congruità e regolarità dei beni e servizi acquisiti e dei costi del personale, in relazione all'attività prestata nel progetto, documentata analiticamente e quantificata nel diario della ricerca e nel registro presenze;

e) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. I costi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), sono comprovati, a titolo esemplificativo, da buste paghe e documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi ai versamenti fiscali e contributivi. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 Euro pagati in contanti.

5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 Euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.
6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:
 - a) copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
 - b) copia delle ricevute bancarie o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).
7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o al documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti tramite modello F24, nonché ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. In tali casi di pagamento cumulativo l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per l'organismo intermedio di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.
8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.
9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa, ai sensi dell'articolo 41 bis della LR 7/2000, prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di gestione, che a tal fine emana apposite circolari. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

art. 25 liquidazione del contributo

1. L'organismo intermedio procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dei progetti verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. L'organismo intermedio può richiedere la documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, l'organismo intermedio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, l'organismo intermedio procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, o nei casi di revoca totale o di rideterminazione di cui all'articolo 32, o nei casi di cui all'articolo 22, comma 9.
6. I contributi sono liquidati con provvedimento dell'organismo intermedio.

art. 26 sospensione dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità disciplinate dal titolo III, capo II della LR 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) qualora l'organismo intermedio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito

attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;

b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;

c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO VI

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E REVOCHE

art. 27 obblighi del beneficiario

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 22, il beneficiario è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo ed al business plan ammesso a contributo.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente bando, con particolare riguardo alla normativa inerente il POR FESR, i beneficiari sono tenuti a:

a) documentare annualmente, e per tutta la durata del business plan, all'organismo intermedio, lo stato di attuazione e i risultati raggiunti alla luce della predetta documentazione;

b) mantenere il vincolo di destinazione di cui all'articolo 28;

c) inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 6;

d) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 commi 3 e comma 4 lettere a), c), d), e), f), g), per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;

e) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale;

f) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;

g) comunicare le informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nelle modalità indicate dall'organismo intermedio, sulla base di quanto disposto dalla SRA, d'intesa con l'ADG, tra le quali, il dettaglio relativo all'occupazione aggiuntiva, distinta per genere, e al fatturato, ad un anno dall'avvenuta conclusione del progetto;

h) informare il pubblico circa il finanziamento ottenuto dai Fondi strutturali mediante apposizione di una targa esplicativa, sia durante l'attuazione dei lavori sia in modo permanente entro 6 mesi dal completamento dell'iniziativa, sulla strumentazione e sulle attrezzature realizzate, a cui sia individualmente riferibile una quota superiore a 500.000,00 Euro del contributo complessivamente concesso. Le indicazioni inerenti le caratteristiche tecniche e le modalità di apposizione della targa sono riportate nel manuale "Linee guida per le azioni promozionali e pubblicitarie da utilizzare dai beneficiari dei finanziamenti" pubblicato sul sito www.regione.fvg.it, sezione Rapporti Europei e internazionali > Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione POR FESR 2007-2013;

i) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;

j) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo alle spese dell'operazione e del divieto di pluricontribuzione;

k) rispettare le tempistiche, salvo le proroghe autorizzate ai sensi dell'articolo 30;

l) comunicare eventuali variazioni, ai sensi degli articoli 22 e 29;

m) non ricevere né richiedere altri contributi sull'iniziativa oggetto di finanziamento;

n) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione Europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;

o) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;

- p) comunicare l'avvenuto avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3;
- q) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente bando e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2;
- r) rispettare le norme vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 73 della legge regionale 18/2003, come previsto all'articolo 18, comma 2, lettera h; fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 è causa di decadenza della concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo, comprensivo degli interessi legali;
- s) mantenere, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, salvo casi motivati e documentati e per ragioni non imputabili all'impresa stessa, il livello di occupazione raggiunto alla data di conclusione del progetto;
- t) inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mantenimento del livello occupazionale, di cui alla lettera s), in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i 2 anni successivi alla conclusione del progetto.

art. 28 stabilità delle operazioni e vincolo di destinazione

- 1.** I beneficiari sono tenuti al rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazioni nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'articolo 57 del Reg (CE) 1083/2006. Al fine del rispetto di tale obbligo, l'iniziativa ammessa a contributo non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa;
 - b) risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.
- 2.** Rientra in particolare tra gli obblighi derivanti dalla disposizione richiamata al comma 1, il mantenimento per lo stesso periodo dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel registro delle imprese;
 - b) mantenimento della sede o dell'unità produttiva attiva nel territorio regionale;
 - c) non essere in stato di liquidazione, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
- 3.** Costituiscono violazione degli obblighi di cui al comma 1, in particolare:
 - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato interamente ammesso a contributo. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'organismo intermedio. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti;
 - b) la cessione o l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo al progetto cofinanziato.
- 4.** I beneficiari sono inoltre tenuti, nei 5 anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa oggetto del contributo, allo sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contributo all'interno del territorio regionale.
- 5.** Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 29, in esito alle quali l'organismo intermedio sentita l'ADG valuta se sono rispettati gli obblighi di cui al comma 1.
- 6.** Ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione ed entro il 28 febbraio di ogni anno per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
- 7.** In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 6, l'organismo intermedio procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.
- 8.** L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale

7/2000.

9. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, la variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, né la rideterminazione del contributo concesso.

10. Non comporta violazione degli obblighi previsti dal presente articolo la cessione del prototipo risultato dell'attività di ricerca, purché il corrispettivo sia detratto, con imputazione alla voce recuperi, dall'importo della spesa ammissibile.

art. 29 operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dell'obbligo di stabilità delle operazioni nonché del vincolo di destinazione di cui all'articolo 28, le agevolazioni possono essere trasferite al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità ed assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, l'impresa interessata presenta entro 6 mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contribuzione comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite al progetto oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di finanziamento o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. Alla domanda di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi.

4. Nel caso in cui l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'organismo intermedio avvia nuovamente l'iter istruttorio; per le istanze pervenute successivamente, l'organismo intermedio espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.

art. 30 proroghe

1. Le proroghe dei termini di avvio e conclusione dell'iniziativa sono ammesse ciascuna una sola volta nel limite massimo di sessanta giorni e sono disciplinate come disposto dal presente articolo, in osservanza alle procedure del POR FESR 2007-2013.

2. L'eventuale richiesta di proroga del termine di avvio o di conclusione dell'iniziativa è presentata, prima delle rispettive previste scadenze, ed è autorizzata dall'organismo intermedio su indicazione della SRA, d'intesa con l'ADG, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente realizzazione del Programma.

3. La proroga del termine di conclusione del progetto, in seguito all'accoglimento della relativa richiesta, determina lo slittamento di pari misura del termine di rendicontazione, fermo restando il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 6, nonché quanto disposto dall'articolo 21, comma 3.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione tecnica, sentita la Commissione, sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

5. In ogni caso, la proroga del termine di conclusione del progetto non può determinare una durata del progetto superiore al termine richiamato all'articolo 16, comma 4 del presente bando, né determinare una

violazione del rispetto del termine massimo di conclusione del progetto di cui all'articolo 16, comma 6.

6. In ogni caso lo slittamento del termine di rendicontazione del progetto, conseguente alla proroga del termine di conclusione della stessa, non può comportare uno slittamento di detto termine oltre a quello fissato dall'articolo 8, comma 2, del DPRReg. 0238/Pres./2008, richiamato all'articolo 16, comma 6 del presente bando.

7. Nel caso del mancato rispetto del termine di rendicontazione, l'organismo intermedio procederà alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

art. 31 controlli e verifiche tecniche

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese beneficiarie, possono essere disposti, dall'organismo intermedio, controlli e verifiche, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

2. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 32 annullamento, revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione è revocato, in particolare, a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora:

a) le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi, nei casi previsti dall'articolo 22;

b) i beneficiari degli incentivi del presente capo procedano a delocalizzazioni produttive che non assicurino i mantenimenti dei livelli occupazionali e i ritorni di cui all'articolo 19, comma 2, entro il periodo di sviluppo del progetto previsto dal business plan;

c) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 28;

d) la rendicontazione delle spese non è presentata nel termine, salvo quanto previsto dall'articoli 23, commi 1 e 2, e dall'articolo 30;

e) DURC irregolare in sede di liquidazione;

f) qualora in caso di operazioni straordinarie l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'articolo 29.

2. Il mancato rispetto degli obblighi, previsti dall'articolo 27, comma 2, lettere f) e g) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, laddove non ancora erogato, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; se le prescrizioni non sono adempiute, entro il termine assegnato dall'organismo intermedio, il provvedimento di concessione viene revocato.

3. La Commissione valuta lo stato di attuazione ed i risultati sulla base della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie in sede di rendicontazione e provvede a predisporre gli elementi per la revoca o la rideterminazione, da parte dell'organismo intermedio, degli incentivi in caso di inadempimento totale o parziale, qualora le PMI abbiano realizzato interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi.

4. Comporta la riduzione del contributo concesso nelle misure di seguito riportate il verificarsi delle condizioni rispettivamente indicate:

a) 30 per cento nel caso di mancato sfruttamento dei risultati ottenuti dal progetto contribuito all'interno del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 4;

b) 10 per cento nel caso di mancato rispetto dei termini tassativi di conclusione e rendicontazione del progetto previsti qualora sia stata ottenuta l'erogazione in via anticipata del contributo ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

5. L'organismo intermedio comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione o la rideterminazione del contributo. Le somme eventualmente erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della LR 7/2000.

CAPO VII
NORME FINALI

art. 33 trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di finanziamento, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime, saranno trattati dall'organismo intermedio esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del Reg. (CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del finanziamento, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è la persona indicata nell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita dall'organismo intermedio ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

art. 34 rinvio

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla LR 7/2000 e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 29, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007).

ALLEGATO A (riferito all'art. 7)

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Definizione di **impresa in difficoltà** ai sensi del paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02) pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004

1. E' considerata in difficoltà un'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
2. In particolare un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,
 - b) o nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della

società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi,

c) o per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

3. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni suddette, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.

ALLEGATO B (riferito all'art. 8)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
 - a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
 - b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
 - ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
 - a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i

debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

ALLEGATO C

(riferito all'articolo 18, comma 5 ed all'articolo 19, commi 2 e 3)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ex art. 7 LR 4/2005

Spin off e Start up

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO	PUNTEGGIO
TASSO DI INNOVAZIONE DELLA BUSINESS IDEA E POTENZIALE IMPATTO SOCIO-ECONOMICO	min 0 - max 40	
Descrizione business idea	min 0 - max 3	
Innovatività rispetto ai prodotti/servizi già sul mercato	min 0 - max 7	
Stadio di sviluppo della B.I.	min 0 - max 3	
Tutela della proprietà intellettuale	min 0 - max 5	
Creazione di occupazione	min 0 - max 7	
Impulso all'imprenditorialità e all'occupazione giovanile e femminile	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di università, PST e centri di ricerca	min 0 - max 3	
Grado di coinvolgimento nel progetto imprenditoriale di imprese regionali esistenti	min 0 - max 3	
Impulso allo sviluppo di settori science-based	min 0 - max 6	
ATTRATTIVITA' MERCATO DI RIFERIMENTO	min 0 - max 20	
Analisi sull'andamento del mercato di riferimento	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione potenziali clienti	min 0 - max 7	
Identificazione e quantificazione dei principali concorrenti	min 0 - max 7	
BUSINESS MODEL	min 0 - max 10	
FATTIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	min 0 - max 30	
Analisi e quantificazione degli investimenti previsti	min 0 - max 7	
Analisi e quantificazione dei finanziamenti richiesti	min 0 - max 7	
Individuazione della redditività prevista (ROI)	min 0 - max 6	
Identificazione e quantificazione delle principali voci di costo	min 0 - max 5	
Identificazione e quantificazione dei ricavi previsti	min 0 - max 5	
GIUDIZIO COMPLESSIVO	min 0 - max 100	

punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo pari a: 40 punti

Si considerano start up e spin off le PMI iscritte al registro delle imprese da non più di 18 mesi al momento della presentazione della domanda.

ALLEGATO D

(riferito all'articolo 18, comma 5 ed all'articolo 19, commi 2 e 3)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ex art. 7 LR 4/2005

Imprese in funzionamento

	PUNTEGGIO DI RIFERIMENTO Ponderazione	PUNTEGGIO
A. INDICATORI QUANTITATIVI – di impatto	min 0 - max 60	
1. Crescita del fatturato Di cui: <ul style="list-style-type: none">• Crescita del fatturato estero• Crescita del fatturato derivante da innovazioni nell'offerta: A. Prodotti/servizi completamente nuovi per il mercato di riferimento/settore di attività ("innovazioni radicali") B. Prodotti/servizi nuovi che migliorano l'offerta esistente sul mercato di riferimento ("innovazioni incrementali") C. Prodotti/servizi nuovi per l'impresa/con i quali l'impresa entra in un mercato esistente		
2. Crescita del ROI		
3. Free cash flow		
4. Riduzione dei costi di gestione		
5. Riduzione dei costi di produzione		
6. Aumento dell'organico		
7. Aumento dello staff ratio		
8. Indice di indipendenza finanziaria		
TOTALE VALUTAZIONI QUANTITATIVE		
B. INDICATORI QUALITATIVI - Potenziali strategici	min 0 - max 40	
b1. Assetti strategici e organizzativi	min 0 - max 15	
1. Strategie di crescita		
1.1 Crescita per vie interne: progetti di fusione e/o acquisizione		
1.2 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo equità		
1.3 Crescita per vie esterne: progetti di accordo di tipo non-equity		

2. Strategie Organizzative		
2.1 Introduzione di sistemi operativi 2.2 Costituzione di nuove funzioni aziendali formalizzate 2.3 Avvio o completamento di processi di certificazione secondo standard di qualità 2.4 Razionalizzazione dei processi organizzativi e di gestione attraverso investimenti in infrastrutture ICT-based 2.5 Sviluppo partnership con Università, PST e centri di ricerca		
2.6 Grado di innovazione del progetto (di prodotto, processo, mercato, servizio) rispetto all'assetto d'impresa preesistente		
b2. Sviluppo delle risorse umane	min 0 - max10	
3.1 Acquisizione di personale qualificato - impiego di ricercatori		
3.2 Sviluppo di competenze manageriali, formazione a livello imprenditoriale e dei dirigenti – interventi formativi; numero di ore e interventi previsti		
3.3 Forme contrattuali di impiego: percentuale di contratti a tempo indeterminato		
3.4 Riqualficazione e re-inserimento del personale femminile; percentuale di contratti “flessibili” che rispettano il work-life balance		
b3. Sviluppo dei rapporti con il mercato	min 0 - max 15	
4.1 Presidio organizzativo e strategico dei mercati finali		
4.2 Sviluppo di sistemi informativi di marketing		
4.3 Sviluppo di sistemi di promozione e di branding		
TOTALE VALUTAZIONE QUALITATIVA		
GIUDIZIO COMPLESSIVO	min 0 -max 100	
VALUTAZIONE D'IMPATTO DEL PROGETTO SULLO SVILUPPO STRATEGICO DELL'IMPRESA	Espresso in % rispetto al giudizio complessivo	

Il punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo è: 40

ALLEGATO E

(riferito all'articolo articolo 19, comma 2)

Criteri di selezione dei progetti
Criteri di ammissibilità formale
ammissibilità del proponente
correttezza e completezza formale della proposta progettuale
Criteri di ammissibilità generali
coerenza con gli obiettivi e con il contenuto del POR FESR 2007-2013, dell'Asse prioritario, dell'Attività e della linea di intervento indicati all'articolo 1
coerenza del progetto con gli obiettivi e le condizioni previste dal RECE 1083/2006, rispetto del campo di intervento del FESR definito dal Regolamento n. 1080/2006 e delle condizioni e obiettivi specifici previsti dallo stesso
rispetto dei criteri di demarcazione con altri Fondi
coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale, pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione)
rispetto del divieto di cumulabilità dei contributi (ex art. 54 RECE 1083/2006)
coerenza del progetto con la strategia regionale o con le leggi regionali regolanti i settori di riferimento
coerenza delle tempistiche di realizzazione del progetto definite nel piano di lavoro con i limiti posti dal POR alla rendicontazione della spesa: (data ultima di ammissibilità della spesa 31/12/2015) a meno che diversamente indicato tra i requisiti di ammissibilità specifici alle linee di attività
rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime
rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, tra cui in particolare del Regolamento (CE) n. 800/2008 (regime di esenzione), del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (de minimis), della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C 323/01 del 30/12/2006, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/C 82/01 del 1/04/2008. (quest'ultima disciplina non pertinente)
Criteri di ammissibilità specifici
dimensione di piccola e media impresa, sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale come indicato nel POR FESR
disponibilità a rendicontare per stati di avanzamento dei progetti

ALLEGATO F

(riferito all'articolo articolo 19, comma 8)

Criteri di priorità	
Criteri	Punteggio
1. progetti presentati da microimprese e piccole imprese	1
2. progetti che presentino una visione progettuale integrata fra sviluppo, uso del territorio e tutela ambientale, tenendo in considerazione i seguenti elementi:	
1) utilizzo di materiali ecocompatibili,	1
2) risparmio di risorse (energia, acqua e suolo),	1
3) riduzione di rifiuti di produzione,	1
4) riciclo di rifiuti,	1
5) certificazioni ambientali di processo e di prodotto,	1
6) eliminazione o riduzione degli inquinanti, in particolare delle sostanze pericolose,	1
7) dematerializzazione.	1

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE